

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2017 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

Il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del **08/07/2015** per il triennio **luglio 2015/2018**, presenta il seguente parere,

VISTA

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto,

ESAMINATA

la seguente ulteriore documentazione ricevuta via email in **data 22/09/2017**:

- la Relazione Tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i;

VISTO

- l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
 - quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e successive integrazioni e modificazioni;
 - visto l'articolo 4 e seguenti del Testo Unico delle Società Partecipate;
 - l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;
 - il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
 - il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
 - lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente vigenti;
- ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000,

TENUTO CONTO CHE

a) l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

1. **ABBANOVA S.P.A.** - quota di partecipazione diretta 0,00468749% (gestione del servizio idrico integrato);
2. **GAL MARMILLA** – Società consortile a r.l. - quota di partecipazione diretta 1,301%;

l'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle medesime considerazioni formulate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015 e per l'assenza di caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P..

In particolare per:

- ✓ efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- ✓ partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

- b) in particolare, l'Ente propone il mantenimento della partecipazione dell'1,301% nel GAL Marmilla Società consortile a r.l., in quanto ritenuta indispensabile per la collettività ed essendo fatta salva dal combinato disposto di cui all'articolo 4 comma 6 e dall'articolo 26 commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016;
- c) non sono presenti partecipazioni da alienare;
- d) l'Ente, pur partecipando al Consorzio Sa Corona Arribia, la suddetta partecipazione, rappresentando una "forma associativa" di cui al capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non è oggetto del presente Piano,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto a), senza operazioni di alienazione,

INVITA

l'Ente a voler:

- monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Villanovaforru (Sud Sardegna), 27/09/2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Firmato **CADDEO Dott. Roberto** 27/09/2017

